Allegato "A" Repertorio n. 20994/13744

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA

ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve: **A.N.P.I. ETS**

Ente Morale Decreto Luogotenenziale n. 224 del 5 aprile 1945. Testo approvato con D.L. n. 224 del 5 aprile 1945 pubblicato sulla G.U. n. 61 del 22 maggio 1945.

Modificato con D.P.R. n. 199 del 26 febbraio 1970 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 5 maggio 1970.

Modificato con D.P.R. n. 773 del 15 settembre 1980 pubblicato sulla G.U. n. 319 del 20 novembre 1980.

Modificato dall'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone giuridiche in data 15 maggio 2006 ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Modificato dall'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche in data 20 giugno 2013 ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; ratificato dal Congresso nazionale ANPI in data 14 maggio 2016, con annotazione nel Registro delle Persone Giuridiche in data 28 luglio 2016.

Modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in data 26 marzo 2021 e ratificato dal Congresso nazionale A.N.P.I. in data 25 marzo 2022 (Reg. Agenzia Entrate - Uff. di Rimini n. 3118 del

29/03/2022). Iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il 22 novembre 2022.

Modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in data 14 dicembre 2023, Rep. 20580/13483 Notaio Salvatore Mariconda (Reg. Agenzia Entrate - Uff. di Albano Laziale n. 21589, serie 1/T, del 19/12/2023), iscritto al Registro Unico del Terzo Settore - Ufficio Regione Lazio - Determina n. G01621 del 19/02/2024.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, FINALITÀ, ATTIVITA'

Articolo 1 - Denominazione e durata

La ''ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA'' (A.N.P.I.) ora **''ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA Ente del Terzo Settore''**, in forma abbreviata **''A.N.P.I. ETS''** (in seguito, ''Associazione''), è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito ''CTS''), dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa.

Il presente Statuto è ispirato ai principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti i Soci, elettività delle cariche sociali e favorisce, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli stessi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 2 - Finalità e Attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di beni o servizi, di mutualità, di produzione e scambio di beni o servizi.

In particolare, l'Associazione intende:

a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato, con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo per la liberazione d'Italia e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;

b) valorizzare, in campo nazionale ed internazionale, il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;

c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;

d) tutelare l'onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;

e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri Paesi;

f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;

g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l'importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e della riconquista della libertà;

h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;

i) battersi affinché i principi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;

l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;

m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.

Le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, sono perseguite mediante lo svolgimento, ad ogni livello di articolazione territoriale dell'Associazione, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi

dell'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 CTS, lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale (art. 5 CTS, lett. i);
- promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli (art. 5 CTS, lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 CTS, lett. w);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore (art. 5 CTS, lett. m).

L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 41 del CTS, potrà iscriversi nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel prosieguo, in breve, ''RUNTS'') dedicata alle Reti associative, garantendo l'unitarietà di tutte le articolazioni territoriali che la compongono, svolgendo nei loro confronti, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza

in favore del pubblico e dei propri Soci, attività di tutela, coordinamento, indirizzo, consulenza, controllo, rappresentanza, supporto e promozione, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre esercitare le attività diverse individuate ed approvate dal Comitato nazionale, purché esse siano secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto a quelle di interesse generale previamente elencate, ovvero rispettino i limiti e le condizioni previste dall'art. 6 del CTS e dai relativi decreti di attuazione.

L'Associazione potrà altresì realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 7 del CTS e nel rispetto dei relativi decreti di attuazione, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

TITOLO II

I SOCI

Articolo 3 - I Soci

L'Associazione è ispirata a principi di democraticità, pari opportunità e di uguaglianza dei Soci, che hanno tutti, in

condizioni di parità con gli altri, diritto di definire gli indirizzi associativi, di determinare la composizione degli organi sociali e di farne parte.

Sono Soci dell'Associazione:

- i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di coloro che, come prigionieri politici o vittime di rappresaglie, o come ostaggi, o come perseguitati politici, furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni. Con il termine 'familiari' si intendono: il coniuge superstite e i discendenti diretti.

I Soci, così definiti, sono denominati Soci d'Onore;

- coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano, o patriota, o di benemerito dalle competenti commissioni;

- coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l'armistizio;

- i familiari di partigiani, perseguitati, deportati, internati e tutti coloro che, durante la Guerra di Liberazione, sono stati incarcerati, o deportati, per attività politiche o per motivi razziali, o perché militari internati, e non hanno aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate tedesche;

- tutti coloro che, senza discriminazione alcuna,

condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell'Associazione, intendono contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi del presente Statuto, con il proprio impegno concreto alla realizzazione ed alla continuità nel tempo degli scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che la Resistenza, con la lotta e con l'impegno civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni, come elemento fondante della Repubblica, della Costituzione e del percorso verso l'unità europea e come patrimonio essenziale della memoria del Paese.

Non può essere ammesso all'Associazione chiunque partecipi ad organizzazioni contrarie alla Legge o che siano, per composizione, scopi ed azioni, incompatibili o in contrasto con i valori costituzionali e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

La partecipazione alle predette organizzazioni costituisce grave motivo di esclusione del socio ai sensi del successivo art. 6.

Articolo 4 - Ammissione dei Soci

L'aspirante Socio che intende aderire all'Associazione deve presentare specifica domanda di ammissione alla Sezione di competenza o al Comitato provinciale, secondo le indicazioni e le istruzioni dei regolamenti attuativi del presente Statuto.

Il Comitato Provinciale delibera sulle domande di ammissione con criteri non discriminatori coerenti con le finalità associative e comunica per iscritto all'interessato, entro novanta giorni, il relativo accoglimento, annotando contemporaneamente il nominativo del neo-associato nel relativo Libro, previa acquisizione della quota associativa.

Nello stesso termine deve essere comunicato, per iscritto, il motivato diniego della domanda di ammissione, avverso il quale l'aspirante Socio può ricorrere, entro sessanta giorni, indirizzando apposita istanza di riesame alla Commissione provinciale di garanzia di cui al successivo art. 28.

La mancata accettazione della domanda di ammissione all'Associazione che, quale esito del ricorso presentato dall'aspirante Socio, sia stata giudicata immotivata o arbitraria, costituisce una grave mancanza sulla quale interviene la Commissione di Garanzia.

L'adesione alla Associazione prevede l'adozione della tessera nazionale quale tessera sociale di tutti i livelli associativi.

Il Libro soci, al quale devono essere iscritti tutti gli associati, è denominato ''Anagrafe informatizzata degli associati'', tenuta ed aggiornata dai Comitati provinciali e dal Comitato nazionale tramite i soggetti a ciò incaricati, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione

dei dati personali.

Tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nell'Anagrafe informatizzata e che siano in regola con il pagamento della quota associativa il giorno di svolgimento della riunione, hanno diritto di voto.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci tutti, in condizioni di parità, garantendo il presente Statuto una disciplina uniforme del rapporto associativo, hanno:

- diritto di:

a) avere l'elettorato attivo e passivo e concorrere alla elaborazione ed alla approvazione del programma delle attività dell'Associazione, anche per il tramite dei propri rappresentanti eletti negli organi associativi e dei soggetti delegati delle articolazioni territoriali;

b) essere informati su tutte le attività, le iniziative e le manifestazioni promosse dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, partecipare e votare nelle Assemblee, ivi comprese quelle di secondo livello secondo i previsti meccanismi di funzionamento e quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei relativi regolamenti attuativi;

d) recedere in qualsiasi momento dall'Associazione;

- obbligo di:

a. rispettare il presente Statuto, la normativa applicabile, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

b. condividere le finalità dell'Associazione, collaborare attivamente per il loro raggiungimento e contribuire con la propria competenza ed impegno al buon nome e al prestigio dell'Associazione;

c. versare le quote associative secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dai competenti Organi;

d. assolvere agli impegni eventualmente assunti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di Socio

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni volontarie.

Ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Comitato provinciale, anche tramite la propria Sezione di appartenenza.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, ma resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso, salvo diversa decisione del Comitato

provinciale;

- mancato versamento della quota associativa annuale.

La decadenza viene pronunciata dal Comitato provinciale trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine per il suo versamento. I Soci decaduti, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi, presentando una nuova domanda di ammissione ai sensi del precedente art. 4;

- decesso;

- esclusione per gravi motivi.

L'esclusione viene deliberata dalla Commissione nazionale dei garanti, su proposta di quella provinciale, entro sessanta giorni, ove siano intervenuti gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo, condotte in contrasto con i principi e le finalità associative, con il presente Statuto, con le delibere assunte, o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, che non rendano possibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'addebito viene previamente contestato, per iscritto, all'Associato da parte del Comitato provinciale, che contestualmente trasmette la relativa documentazione alla Commissione provinciale dei garanti.

Il Socio, nel termine di trenta giorni, può presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentito dalla medesima commissione, che entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento da parte del Comitato provinciale adirà la

Commissione nazionale dei garanti, qualora ritenga si debba procedere alla esclusione del Socio.

Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione ricopra una carica associativa in qualsiasi organo, questa viene sospesa fino alla conclusione del giudizio, senza diritto di intervento e di voto nelle relative delibere.

La decisione motivata di esclusione, pronunciata dalla Commissione nazionale di garanzia, sospende, dal momento della sua comunicazione al Socio, i suoi diritti di partecipazione all'attività associativa ed ha effetto immediato.

Il Socio espulso è tenuto a pagare l'intera quota annuale, anche se sospeso, fino all'anno in cui ha efficacia la sua esclusione.

La qualità di Socio non è trasmissibile e la quota sociale non è rivalutabile, né rimborsabile, rappresentando un mero contributo a sostegno delle attività associative.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di Socio comporta la sua automatica decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte e dagli incarichi assunti.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, SEDE, RIUNIONI

Articolo 7 - Struttura organizzativa dell'Associazione

La struttura dell'Associazione si sviluppa, verticalmente, su diversi livelli - nazionale, provinciale, territoriale.

Al suo interno i Soci, come definiti al precedente art. 3, partecipano alle attività associative, esercitando i propri diritti e rispettando i doveri derivanti dalla qualifica assunta.

Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento Soci nella stessa provincia, si costituiranno i Comitati provinciali, sentito il Comitato nazionale.

In ogni Comune o gruppo di Comuni, d'intesa col Comitato provinciale, potrà essere costituita una o più Sezioni, purché ciascuna Sezione non abbia meno di venti Soci. Parimenti, si possono costituire Sezioni nei luoghi di studio e di lavoro.

Le articolazioni territoriali dell'Associazione sono enti dotati di propria soggettività giuridica e costituiscono, pertanto, autonomi centri di imputazione di diritti e di obblighi giuridici, con conseguente autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, distinti dalla medesima Associazione e tra di loro.

Le Sezioni prive di soggettività giuridica e non dotate di codice fiscale, pur mantenendo all'interno dell'Associazione una propria organizzazione, secondo le norme del presente Statuto, rappresentano sedi locali del Comitato provinciale presente sul relativo territorio.

Tutti i livelli associativi adottano, con specifica delibera, il presente Statuto, che è quindi l'unico Statuto

della Associazione, fatti salvi i necessari adeguamenti tenuto conto delle singole denominazioni e delle rispettive sedi.

La denominazione degli Enti che compongono la struttura verticale dell'Associazione sarà: ''COMITATO PROVINCIALE ANPI'' o ''SEZIONE ANPI'' e a seguire il nome del capoluogo di provincia, della città di riferimento o dello specifico luogo di studio o di lavoro, con eventuali altre integrazioni nel caso in cui l'articolazione sia dedicata alla memoria di partigiani, patrioti, episodi della Resistenza o, in via eccezionale, di personalità antifasciste.

In caso di iscrizione al RUNTS, le singole denominazioni saranno integrate anche con le locuzioni e/o gli acronimi previsti dal CTS.

Stante la complessità della struttura, l'Associazione potrà disciplinare la propria organizzazione ed il suo funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti, che illustrino anche il meccanismo della nomina dei delegati di ciascun livello territoriale, per assicurare la partecipazione di tutti i Soci alla vita associativa, nel rispetto dei superiori principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza.

Ad ogni livello associativo devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- gli iscritti ad altra organizzazione partigiana operante in Italia non possono fare parte degli organi direttivi;
- gli incarichi di Presidente, di Vice Presidente, di componente della Segreteria, di responsabile amministrativo, di Coordinatore, di componente dell'Organo di Revisione dei Conti e degli Organismi di garanzia sono incompatibili con gli incarichi esecutivi di livello comunale, provinciale, regionale e nazionale ricoperti in partiti, movimenti politici, sindacati e con quelli istituzionali elettivi a livello circoscrizionale, comprensoriale, comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo. L'accettazione della candidatura in uno dei livelli istituzionali sopra indicati determina l'automatica sospensione dall'incarico esecutivo eventualmente ricoperto nell'Associazione, con successiva decadenza in caso di elezione;
- la nomina ad organismi esecutivi in altri enti non determina l'incompatibilità di cui al precedente capoverso, salvo specifici casi che saranno valutati dell'organismo dirigente superiore rispetto all'incarico dell'interessato.

Articolo 8 - Sede

L'Associazione ha sede nazionale in Roma.

I Comitati provinciali hanno sede nel relativo capoluogo di provincia.

Le Sezioni hanno sede nel Comune di riferimento.

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, comunque denominate ed anche al di fuori del territorio italiano, potrà avvenire con delibera del rispettivo Comitato (nazionale, provinciale e di Sezione).

Articolo 9 - Svolgimento delle riunioni

Le riunioni di tutti gli Organi ed Organismi dell'Associazione, nazionali, provinciali e territoriali, ad eccezione dei Congressi, per i quali si dispone nello specifico regolamento, possono svolgersi con la presenza contestuale dei soggetti ammessi a parteciparvi, essendo comunque espressamente consentito anche l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, dovrà essere garantito:

- a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di far constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, con

possibilità di ricevere e di trasmettere documentazione.

TITOLO IV

ORGANISMI NAZIONALI

Articolo 10 - Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi provinciali ed è normato da un apposito regolamento.

Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale almeno una volta ogni cinque anni, con modalità che ne assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a tre mesi.

È inoltre convocato quando se ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da non meno di un quinto dei Comitati provinciali esistenti, che rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti all'Associazione.

I delegati eletti al Congresso nazionale rimangono in carica fino al Congresso successivo al fine di garantire in qualsiasi momento la formazione dei gruppi dirigenti.

Il Congresso nazionale elegge di volta in volta chi presiede l'assemblea, prima dell'avvio dei suoi lavori.

Il Congresso nazionale in sede ordinaria è validamente costituito:

- in prima convocazione, quando i delegati rappresentino almeno la metà dei Soci;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la

prima, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

In ogni caso, le deliberazioni in sede ordinaria sono assunte con la maggioranza dei presenti.

E' rimessa alla approvazione del Congresso nazionale riunitosi in sede ordinaria:

- la elezione dei componenti del Comitato nazionale;
- la nomina dell'Organo di controllo nazionale e la sua revoca per giusta causa;
- l'eventuale elezione della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale;
- la elezione, tra i Soci che non ricoprono ulteriori cariche associative, dei membri della Commissione di garanzia nazionale;
- la definizione del programma generale dell'Associazione;
- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione, relazione e documentazione presentata dal Comitato nazionale.

Per la validità delle delibere assunte in sede straordinaria sono previsti quorum costitutivi e deliberativi differenziati:

- per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti del Congresso nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere di modifica

statutaria sono adottate esclusivamente a livello nazionale;

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 31, occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Congresso nazionale.

Articolo 11 - Il Comitato nazionale

Il Comitato nazionale è l'organo amministrativo e di direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dal Congresso nazionale. E' composto da un numero dispari di componenti, deciso dal Congresso nazionale al momento della nomina, compreso tra un minimo di undici ed un massimo di trentasette, tutti scelti tra i Soci.

I componenti del Comitato nazionale durano in carica fino al Congresso nazionale successivo e sono rieleggibili. Tutti i componenti del Comitato nazionale devono rispettare i requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.

Alla sostituzione del componente del Comitato nazionale cessato, per qualsiasi causa, prima della scadenza del proprio mandato, provvede il Congresso nazionale, appositamente convocato.

Nel caso di cessazione anticipata di oltre due terzi dei componenti del Comitato nazionale, il Congresso nazionale provvederà a rinominare l'intero organo amministrativo, che durerà in carica fino al Congresso nazionale successivo.

Il Comitato nazionale opera in attuazione degli indirizzi generali del Congresso nazionale.

Esso provvede inoltre:

- ad impartire direttive ai Comitati provinciali per allineare le relative attività ai predetti indirizzi e a valutarne l'operato, eventualmente chiedendo l'esibizione dei relativi documenti contabili ed indicando interventi di miglioramento;
- ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- a risolvere eventuali vertenze in seno all'Associazione;
- a predisporre il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- a predisporre e ad approvare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo;
- a predisporre il progetto di bilancio sociale, in quanto obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, o volontariamente;
- ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente nazionale;
- su proposta del Presidente nazionale, ad eleggere, tra i suoi componenti, il Vice presidente nazionale vicario, gli eventuali Vicepresidenti nazionali, stabilendone il numero, la Segreteria nazionale ed il responsabile

amministrativo;

- a deliberare in merito alla costituzione dei Coordinamenti regionali;
- a compiere tutti gli atti dispositivi del patrimonio mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli scopi statutari, accettare eredità o donazioni, determinare l'impiego di contributi e di mezzi finanziari dell'Associazione, conferire deleghe e procure;
- a stabilire annualmente l'importo della quota associativa, determinandone la ripartizione tra struttura centrale ed articolazioni territoriali;
- a predisporre ed emanare i regolamenti attuativi del presente Statuto e delle norme per l'organizzazione dei Congressi dei diversi livelli e per l'elezione dei delegati;
- a compiere qualsiasi atto di gestione che non sia espressamente demandato ad altri organi.

Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione scritta del Presidente nazionale, da trasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato nazionale può essere altresì convocato, con le medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o l'Organo di controllo nazionale.

Il Comitato nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 12 - Il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale vicario, i Vice Presidenti nazionali. Presidenza Onoraria, Consiglio nazionale e Presidente Emerito (eventuali)

Il Presidente nazionale, eletto dal Comitato nazionale tra i suoi membri, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente nazionale assicura il governo e la direzione dell'Associazione attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici, ratificati dal Comitato nazionale che ha competenza di verifica e di valutazione dei medesimi.

In caso di necessità, può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Comitato nazionale nella seduta successiva e comunque entro novanta giorni.

Il Presidente convoca, ove nominati, la Presidenza Onoraria e il Consiglio nazionale.

Il Vice Presidente nazionale vicario sostituisce il Presidente nazionale in caso questi sia temporaneamente impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione, sia nei

rapporti interni, che in quelli esterni.

Il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario nazionale e i Vice Presidenti sono rieleggibili.

Il Congresso nazionale può eleggere tra i Soci una Presidenza Onoraria e un Consiglio nazionale, fissando per entrambi il numero dei componenti, con funzioni consultive del Comitato nazionale sulle principali questioni d'interesse generale dell'Associazione.

Le riunioni della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale, convocate dal Presidente nazionale con un preavviso non inferiore a cinque giorni, si svolgeranno di norma una volta all'anno.

Il Congresso nazionale può altresì eleggere un Presidente Emerito, che rimane a vita, salvo dimissioni, quale titolo onorifico a riconoscimento dell'impegno profuso per l'Associazione e per il perseguimento delle sue finalità.

Articolo 13 - La Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale, eletta dal Comitato nazionale tra i suoi membri su proposta del Presidente nazionale, coadiuva quest'ultimo nelle attività sociali, civili, amministrative e gestionali, mettendone in atto le indicazioni generali.

Il Presidente nazionale propone la nomina, al suo interno, di un responsabile amministrativo, per la gestione della contabilità dell'Associazione e per coadiuvare la Segreteria nazionale nella predisposizione del bilancio preventivo e

del progetto di quello consuntivo.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, o per decisione del Comitato Nazionale, la Segreteria nazionale, di concerto con il responsabile amministrativo, predispone altresì il bilancio sociale.

La Segreteria nazionale propone al Comitato Nazionale le commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione.

Articolo 14 - Il Consiglio dei Presidenti provinciali

I Presidenti provinciali costituiscono il Consiglio dei Presidenti provinciali, organo assembleare di secondo livello ai sensi del secondo comma dell'art. 25 del CTS.

Il Consiglio dei Presidenti provinciali si riunisce:

- entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione e di quello sociale, ove predisposto;
- ogni qualvolta il Comitato nazionale lo reputi opportuno e/o necessario.

La riunione del Consiglio dei Presidenti provinciali, convocata dal Presidente del Comitato nazionale mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la ricezione con preavviso di almeno sette giorni, è presieduta da un componente del Consiglio medesimo, nominato dai presenti prima dell'avvio dei lavori.

La riunione è validamente costituita, in prima convocazione,

con la presenza di almeno la metà dei Presidenti provinciali, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Presidenti provinciali partecipanti. In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei Presidenti provinciali uno dei componenti della Segreteria nazionale, per la relativa verbalizzazione.

Articolo 15 - Organo di controllo nazionale

L'Organo di controllo nazionale, costituito da un Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, è nominato dal Congresso nazionale e dura in carica fino al Congresso nazionale successivo.

Ai componenti dell'Organo di controllo nazionale si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo nazionale:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del CTS;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia predisposto in conformità alle linee guida emanate ai sensi dell'art. 14 del CTS.

L'Organo di Controllo nazionale procede trimestralmente alle verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni e ne redige, a propria cura, apposito verbale.

L'Organo di controllo nazionale esercita anche la revisione legale dei conti.

TITOLO V

ORGANISMI PROVINCIALI

Articolo 16 - Il Congresso provinciale

In ciascuna provincia, il Congresso provinciale è formato dai delegati delle Sezioni.

Il Congresso provinciale è convocato dal Comitato provinciale:

- per la preparazione del Congresso nazionale;
- qualora il Comitato provinciale ne ravvisi la necessità;
- qualora sia fatta richiesta da almeno un quinto delle Sezioni della provincia, che rappresentino almeno un terzo dei Soci dell'ambito territoriale di riferimento.

La convocazione deve essere fatta con modalità che ne assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Il Congresso provinciale, prima dell'avvio dei suoi lavori, elegge chi lo presiede.

Il Congresso provinciale, in sede ordinaria, è validamente costituito in prima convocazione, quando i delegati rappresentino almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

In ogni caso, le deliberazioni in sede ordinaria sono assunte con la maggioranza dei presenti.

E' rimessa alla approvazione del Congresso provinciale riunitosi in sede ordinaria:

- l'elezione dei componenti del Comitato provinciale;
- al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS, la nomina dell'Organo di controllo provinciale, che può revocare solo per giusta causa;
- l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti provinciale, fino alla eventuale nomina dell'Organo di controllo provinciale;
- l'eventuale elezione, in analogia ai corrispondenti organi nazionali, a cui si rinvia, di una Presidenza onoraria a livello provinciale e di un Consiglio provinciale;
- l'elezione, tra i Soci senza ulteriori cariche, dei membri della Commissione di garanzia provinciale;
- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione, relazione e documentazione che sia presentata dal Comitato

provinciale.

Lo scioglimento dell'articolazione territoriale di riferimento, con la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 31, richiede la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Congresso provinciale.

I delegati eletti al Congresso provinciale rimangono in carica fino al Congresso successivo esclusivamente per garantire in qualsiasi momento la formazione dei gruppi dirigenti.

Articolo 17 - Il Comitato provinciale

Il Comitato provinciale è l'organo amministrativo e di direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dal Congresso provinciale. E' composto da un numero dispari di componenti, stabilito all'atto della nomina in considerazione delle esigenze locali e del numero dei Soci, tra i quali devono essere scelti.

I componenti del Comitato provinciale durano in carica fino al Congresso provinciale successivo e sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Comitato provinciale devono rispettare i requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.

Alla sostituzione del componente del Comitato provinciale cessato anticipatamente dalla carica, per qualsiasi causa, provvede il Congresso provinciale, appositamente convocato.

Il Comitato provinciale opera in attuazione degli indirizzi generali del Congresso provinciale.

Esso provvede inoltre:

- a valutare che l'operato dei Comitati di Sezione sia coerente con le direttive dell'Associazione;
- ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- a risolvere eventuali vertenze;
- a predisporre il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello sociale, se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, o se redatto per volontà dello stesso Comitato provinciale;
- a predisporre e ad approvare entro il 31 ottobre quello preventivo dell'esercizio finanziario successivo;
- ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente provinciale;
- a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti nuovi Soci;
- a pronunciare la decadenza dei Soci morosi;
- su proposta del Presidente provinciale, ad eleggere, tra i suoi componenti, il Vice presidente provinciale vicario, gli eventuali Vicepresidenti provinciali, stabilendone il numero, la Segreteria provinciale ed il responsabile amministrativo;
- a compiere tutti gli atti dispositivi del patrimonio

mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli scopi statutari, ad accettare eredità o donazioni, a determinare l'impiego di contributi e di mezzi finanziari.

Il Comitato provinciale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione scritta del Presidente provinciale, da trasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato provinciale può essere altresì convocato, con le medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente provinciale, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o l'Organo di controllo provinciale, ove nominato.

Il Comitato provinciale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 18 - Il Presidente provinciale, il Vice Presidente provinciale vicario, i Vice Presidenti provinciali e la Segreteria provinciale.

Il Presidente provinciale, il Vice Presidente provinciale vicario e gli eventuali Vice Presidenti provinciali eletti a livello provinciale svolgono, nel territorio, funzioni analoghe a quelle svolte dalle omologhe figure nazionali, a cui si rinvia.

Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale dell'articolazione provinciale nei confronti di terzi ed in

giudizio.

La Segreteria provinciale, eletta dal Comitato provinciale tra i suoi membri su proposta del Presidente provinciale, coadiuva quest'ultimo nelle attività sociali, civili, amministrative e gestionali, mettendo in atto le indicazioni generali del Comitato provinciale.

Il Presidente provinciale propone la nomina, al suo interno, di un responsabile amministrativo, per la gestione della contabilità e per coadiuvare la Segreteria provinciale nella predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, o per decisione del Comitato provinciale, la Segreteria provinciale, di concerto con il responsabile amministrativo, predispone altresì il bilancio sociale.

La Segreteria provinciale propone al Comitato provinciale le commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione.

Articolo 19 - Il Consiglio dei Presidenti di Sezione

Qualora il numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto nelle Sezioni della Provincia sia non inferiore a quello previsto dal secondo comma dell'art. 25 del CTS, i Presidenti delle Sezioni della provincia costituiscono, ai sensi e per gli effetti del predetto articolo, il Consiglio dei Presidenti di Sezione, organo assembleare di secondo

livello.

Il Consiglio dei Presidenti di Sezione si riunisce:

- entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo provinciale e di quello sociale, ove predisposto;
- ogni qualvolta il Comitato provinciale lo reputi opportuno e/o necessario.

Il Consiglio dei Presidenti di Sezione è convocato dal Presidente del Comitato provinciale mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

La riunione del Consiglio dei Presidenti di Sezione, presieduta da un componente del Consiglio medesimo nominato dai presenti prima dell'avvio dei lavori, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Presidenti di Sezione, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Presidenti di Sezione partecipanti.

In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei Presidenti di Sezione uno dei componenti della Segreteria provinciale, per la relativa verbalizzazione.

Articolo 20 - L'Assemblea provinciale

L'Assemblea provinciale è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto nelle Sezioni della provincia.

L'Assemblea provinciale è convocata per assumere le delibere che il precedente art. 19 rimette al Consiglio dei Presidenti di Sezione qualora la base associativa provinciale sia inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 25 del CTS.

L'Assemblea provinciale è convocata dal Presidente del Comitato provinciale mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la ricezione, con un preavviso di almeno sette giorni.

La riunione, presieduta da un componente dell'Assemblea medesima nominato dai presenti prima dell'avvio dei lavori, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati delle Sezioni della provincia, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea provinciale uno dei componenti della Segreteria provinciale, per la relativa verbalizzazione.

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

provinciale (o il Revisore) e l'Organo di controllo provinciale

Il Congresso provinciale nomina un Collegio dei Revisori dei Conti provinciale, composto da un massimo di tre revisori effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente.

Compete al Collegio dei Revisori provinciale il controllo della gestione contabile ed amministrativa della struttura di riferimento e la redazione della relazione al bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori provinciale dura in carica fino al Congresso provinciale successivo ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori provinciale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo di revisione potrà essere monocratico ed in tal caso assumerà la denominazione di Revisore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, la revisione dei conti è affidata all'Organo di controllo, nominato dal Congresso provinciale, con conseguente decadenza del Collegio dei Revisori.

L'Organo di controllo provinciale, costituito da un

Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, dura in carica fino al Congresso provinciale successivo.

In caso di nomina, si rinvia a quanto stabilito per l'Organo di controllo nazionale.

TITOLO VI

LE SEZIONI

Articolo 22 – Il Congresso di Sezione

Il Congresso di Sezione, formato da tutti i Soci della Sezione, è convocato dal Comitato provinciale:

- per la preparazione del Congresso provinciale;
- qualora il Comitato nazionale o provinciale ne ravvisi la necessità;
- qualora sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci dell'ambito territoriale di riferimento.

La convocazione deve essere fatta con modalità che ne assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Il Congresso di Sezione elegge di volta in volta chi presiede l'assemblea, prima dell'avvio dei suoi lavori.

Il Congresso di Sezione è validamente costituito in prima convocazione, quando i presenti rappresentino almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci

presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

E' rimessa alla approvazione del Congresso di Sezione l'elezione dei componenti del Comitato di Sezione.

Articolo 23 - Il Comitato di Sezione

Il Comitato di Sezione è l'organo amministrativo e di direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS. E' formato da un numero dispari di componenti, stabilito all'atto della nomina in considerazione delle esigenze locali e del numero dei Soci, tra i quali devono essere scelti. Tutti i componenti del Comitato di Sezione devono rispettare i requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.

I componenti del Comitato di Sezione durano in carica fino al Congresso di Sezione successivo e sono rieleggibili.

Alla sostituzione del componente cessato, per qualsiasi causa, provvede l'Assemblea di Sezione, appositamente convocata.

Il Comitato di Sezione opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea di Sezione, alla quale risponde.

Il Comitato di Sezione:

- compie tutti gli atti dispositivi del patrimonio mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli scopi statutari, accetta eredità o donazioni, determina l'impiego di contributi e mezzi finanziari della Sezione;
- istruisce le domande degli aspiranti Soci per la delibera

che deve essere assunta dal Comitato provinciale;

- elegge, tra i suoi componenti, il Presidente della Sezione e la Segreteria di Sezione, che coadiuva il Presidente di Sezione nelle attività sociali, civili, amministrative e gestionali, mettendo in atto le indicazioni generali del Comitato di Sezione, ed un responsabile amministrativo, per la tenuta della contabilità della Sezione e per coadiuvare la Segreteria di Sezione nella predisposizione del progetto di bilancio consuntivo ed eventualmente, al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS, del bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea di Sezione per l'approvazione;
- predispone ed approva entro il 31 ottobre il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Il Comitato di Sezione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione scritta del Presidente di Sezione, da trasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato di Sezione può essere altresì convocato, con le medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente di Sezione, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o l'Organo di controllo di Sezione, ove nominato.

Il Comitato di Sezione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto

di chi presiede la riunione.

Articolo 24 - Il Presidente del Comitato di Sezione

Il Presidente di Sezione cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente di Sezione è sostituito da un Vice presidente pro-tempore designato dal Comitato medesimo tra i suoi componenti.

Il Presidente di Sezione ha la rappresentanza legale della Sezione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Articolo 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione

L'Assemblea di Sezione nomina un Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione, composto da un massimo di tre revisori effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i Soci, fermo rimanendo che, al ricorrere delle condizioni di legge, opererà l'ultimo comma del presente art. 25 con sua conseguente decadenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente.

Compete al Collegio dei Revisori di Sezione il controllo della gestione contabile ed amministrativa della struttura di riferimento e la redazione della relazione al bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori di Sezione dura in carica fino al Congresso di Sezione successivo ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori di Sezione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo di revisione potrà essere monocratico ed in tal caso assumerà la denominazione di Revisore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, la revisione dei conti è affidata all'Organo di controllo.

Articolo 26 - Organo di controllo di Sezione

L'Organo di controllo di Sezione, costituito da un Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, è nominato dall'Assemblea di Sezione al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS e dura in carica fino al Congresso di Sezione successivo.

In caso di nomina, si rinvia a quanto stabilito per l'Organo di controllo nazionale e provinciale.

Articolo 27 - L'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto nella Sezione.

L'Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente del Comitato di Sezione almeno una volta l'anno, mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la ricezione, con un preavviso di almeno sette giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, da colui che dai presenti, prima dell'avvio dei lavori, viene scelto per presiederla.

L'Assemblea di Sezione, in sede ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, se presenti almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci partecipanti.

In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' rimessa alla approvazione dell'Assemblea di Sezione riunitasi in sede ordinaria:

- la nomina dell'Organo di controllo di Sezione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS che può revocare solo per giusta causa;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione, qualora la revisione dei conti non sia affidata all'Organo di controllo di Sezione;
- la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Comitato di Sezione;
- l'approvazione, entro il 31 maggio di ogni anno, del bilancio consuntivo del precedente esercizio e di quello Sociale, ove predisposto al ricorrere dei requisiti di Legge, o volontariamente;

- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione, relazione e documentazione che sia presentata dal Comitato di Sezione.

La delibera sullo scioglimento della Sezione, con la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 31, richiede la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci della Sezione e la ratifica del Comitato provinciale.

TITOLO VII

ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo 28 - Gli Organismi di garanzia (Commissioni dei garanti).

Le Commissioni nazionale e provinciale dei garanti, o di garanzia, costituiscono le strutture di giurisdizione disciplinare interna poste a tutela dell'Associazione e dei Soci, anche aspiranti tali, svolgendo la funzione di giudice rispetto alle controversie che possono insorgere.

Le delibere assunte dalla Commissione provinciale dei garanti sono appellabili con apposito ricorso da presentare alla Commissione nazionale dei garanti, secondo le modalità ed i tempi specificati in apposito regolamento.

La Commissione dei garanti, sia nazionale che provinciale, è nominata dal corrispondente Congresso ed è formata da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre, tutti scelti tra i Soci, i quali non possono contemporaneamente

ricoprire altre cariche associative.

I componenti delle Commissioni dei garanti durano in carica fino al Congresso nazionale e provinciale successivo e possono essere rieletti.

I componenti della Commissione di garanzia eleggono, al proprio interno, un Presidente.

Le Commissioni di garanzia deliberano a maggioranza, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità, con decisioni motivate, rese per iscritto.

Le Commissioni di garanzia agiscono su segnalazione ed impulso dei Soci venuti a conoscenza di fatti rilevanti, o del Comitato nazionale o provinciale.

La Commissione provinciale di garanzia riceve, istruisce e decide sulla istanza di riesame presentata dall'aspirante Socio in caso di diniego della sua domanda di ammissione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, acquisiscono documentazione e informazioni, procedendo ad audizioni in contraddittorio.

La Commissione di garanzia nazionale è competente per l'esame di ogni questione che abbia carattere e/o rilevanza nazionale, ovvero riguardi il Presidente di un Comitato Provinciale o un Coordinatore regionale, o un componente del Comitato nazionale.

Il procedimento disciplinare viene avviato dalla competente Commissione che, compiuti i primi accertamenti, ne dà

notizia, a seconda della competenza, al Presidente nazionale o a quello provinciale, e all'interessato.

Il Socio che commetta azioni disonorevoli, atti di indisciplina, o che contraddica le previsioni del presente Statuto, a seconda della gravità delle mancanze, è soggetto a: - richiamo; - sospensione; - esclusione.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari, quale l'esclusione di un Socio, è comunque rimessa, in via esclusiva, alla Commissione nazionale di garanzia.

A dirimere le questioni di competenze tra diversi organi di garanzia provvede il Comitato nazionale ovvero, in caso di urgenza, il Presidente nazionale.

TITOLO VIII

PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI

Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi delle attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti, da ogni altra entrata comunque denominata.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previamente descritte.

Il Patrimonio è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza della prosecuzione delle attività associative nel tempo.

E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del CTS, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ciascun Comitato è responsabile della gestione del proprio patrimonio e nella sua amministrazione dovrà attenersi agli enunciati principi statutari.

Sussistendo le condizioni di Legge, potranno essere costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ex art. 2447-bis e ss. c.c.

Articolo 30 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto:

- il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso, nelle forme previste dal CTS, da approvare entro il 31 maggio dell'anno successivo dal relativo organo assembleare ai sensi del presente Statuto;
- al superamento dei limiti previsti dal CTS, o per decisione dell'organo amministrativo, il bilancio sociale di ciascun esercizio concluso, da approvare unitamente a quello consuntivo;
- in forma libera, il bilancio previsionale dell'esercizio successivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Articolo 31 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge:

- al livello associativo sovraordinato, se trattasi di un Comitato provinciale o di una Sezione;
- ad altri Enti del Terzo settore, secondo i criteri deliberati dall'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i Soci.

Articolo 32 - Utilizzo del logo e della denominazione

La bandiera dell'Associazione è il tricolore d'Italia con la scritta, nella parte bianca, ''ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO NAZIONALE O PROVINCIALE O DI SEZIONE'' adeguatamente integrata con l'acronimo ''ETS'' a seguito ed in costanza di iscrizione al RUNTS.

I Soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il modello autorizzato dal Comitato nazionale.

Articolo 33 - Libri associativi

A tutti i livelli associativi, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla normativa in concreto applicabile, saranno predisposti e regolarmente aggiornati dalla relativa Segreteria:

- il Libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il Libro delle riunioni e delle delibere del Congresso;
- il Libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea di Sezione;
- il Libro delle riunioni e delle delibere dei Comitati nazionale, provinciale e di Sezione~~.~~;
- il Libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio dei Presidenti provinciali e di quello dei Presidenti di Sezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore), l'Organo di Controllo e le Commissioni di garanzia provvedono autonomamente a curare la tenuta del proprio Libro, dove

annotano i verbali delle proprie riunioni e le relative delibere.

Articolo 34 - Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari che, nel caso partecipino in modo non occasionale, dovranno essere iscritti nell'apposito registro.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal diretto beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal relativo Comitato e dalla normativa vigente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Nel caso di utilizzo di volontari, sarà rispettata la normativa relativa alla loro assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 35 - Norma di autorizzazione alla redazione dei Regolamenti

Il Comitato nazionale, i Comitati provinciali e quelli di Sezione potranno redigere uno o più Regolamenti, che

disciplineranno concretamente, in conformità alla normativa applicabile ed al presente Statuto, le norme di funzionamento ed in particolare quelle per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei soggetti delegati, in modo che sia sempre rispettata la libera partecipazione di tutti i Soci alle riunioni ed ai dibattiti.

In particolare, si intende stabilire fin da questo Statuto, il principio secondo il quale, in previsione di ogni Congresso nazionale, sono i Congressi provinciali ad eleggere i delegati a partecipare a tale Congresso, così come sono i Congressi di Sezione ad eleggere i delegati ai Congressi provinciali.

In questo caso, il Regolamento stabilirà il numero e le modalità per procedere a tali elezioni.

In tutti i Regolamenti, come sopra autorizzati, occorrerà mantenere fede ed osservare i principi che sono alla base di questo Statuto, rispettoso delle Leggi che disciplinano il Terzo Settore, con particolare riguardo a quello della democraticità, della assenza di discriminazione e di uguaglianza di tutti i Soci.

Articolo 36 - Autorizzazione preventiva

A qualsiasi livello associativo, è espressamente prevista la preventiva autorizzazione del Comitato nazionale per assumere iniziative, in particolare di carattere giudiziario, che possano coinvolgere l'Associazione ed avere

una influenza politica a livello nazionale.

Articolo 37 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del CTS, del Codice civile e delle norme di legge vigenti in materia.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

=====

=====

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di parte.

Roma, 14 maggio 2024

Salvatore Mariconda
Notaio